



Novità per la scuola **introdotte dal DLgs 81/08 - Testo Unico della sicurezza sul lavoro**

La scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 11 del decreto in oggetto, prevede l'«**inserimento in ogni attività scolastica ... di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche**». Per la realizzazione di tali attività sono previsti finanziamenti ministeriali che potranno essere integrati con «risorse disponibili degli istituti».

L'indicazione di attivare “percorsi formativi interdisciplinari” in ogni ordine di scuola è frutto dell'esperienza del progetto “Sicurezza in cattedra” e del sistema delle reti, riportata dal Veneto e dalla Toscana al tavolo interistituzionale costituito per la parte del TU riferita alla scuola.

L'inserimento nei POF, già dal prossimo anno scolastico, di una progettualità mirata a promuovere il coinvolgimento di docenti e allievi in percorsi che pongano al centro il tema della sicurezza potrà essere agevolata dall'utilizzo dei materiali e delle proposte, anche rivolte alla formazione dei docenti, che le Reti metteranno a disposizione delle scuole.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna della sicurezza nei singoli istituti scolastici, il TU (art. 32) recepisce quanto previsto dalla circolare del MIUR 119/99, secondo cui **il DS che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del SPP, designa il RSPP tra il personale del proprio istituto oppure di quello appartenente ad altri istituti. Se non reperibili nel sistema scuola, gruppi di istituti possono avvalersi di un unico esperto esterno, individuato attraverso convenzione in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in subordine, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o liberi professionisti. Nel caso di nomina di RSPP esterni alla scuola, il DS dovrà comunque organizzare un Servizio interno “con un adeguato numero di addetti”**.

Questa indicazione, non casualmente riservata specificatamente alla scuola, deve essere intesa funzionale alla promozione della cultura della salute e sicurezza: come già assunto nelle esperienze di Veneto e Toscana, il SPP è il soggetto potenzialmente in grado, se interno, di sviluppare e coordinare la didattica della sicurezza, secondo la logica dell'integrazione con le attività riferite all'ambiente scolastico.

All'impegno in termini di formazione dei RSPP e degli ASPP in carico ai DS viene in aiuto il sistema delle Reti, che organizzano corsi coerenti con questa prospettiva e a costi contenuti.

Le Reti intendono attrezzarsi per rispondere ai nuovi ulteriori obblighi di formazione previsti dal TU:

- **obblighi di aggiornamento per i DS che svolgono i compiti di RSPP (art. 34)**
- **obblighi di aggiornamento periodico del RLS (art. 37)**
- **obbligo di formazione e aggiornamento periodico dei preposti “a cura del datore di lavoro e in azienda” (art. 37):** ogni DS dovrà individuare, sulla base della definizione

riportata sullo stesso TU (art. 2 comma 1 lettera e), le figure che rivestono tale funzione, e quindi formalizzare tale attribuzione.

Il TU introduce anche il “**libretto formativo del cittadino**” (artt. 32 e 37), su cui dovranno essere annotate tutte le iniziative di informazione e formazione in carico a lavoratori, preposti, RSPP e ASPP, RLS, addetti PS e antincendio. Il DS, e per suo conto il RSPP, sarà così agevolato nella programmazione dell’informazione e formazione in relazione ai bisogni individuali, anche in considerazione dell’elevato turn over del personale della scuola.

Si sottolinea come l’Allegato I preveda tra le “gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale” **la mancata nomina del RSPP e la mancata informazione e formazione dei lavoratori.**

Poiché i nuovi obblighi introdotti dal TU in riferimento ad aspetti più specifici sono difficilmente sintetizzabili in questa sede, le Reti organizzeranno incontri di aggiornamento dei RSPP relativi a tali argomenti.

In particolare, provvederanno ad assistere i SPP nell’aggiornamento del DVR secondo le nuove indicazioni (art. 28: estensione ai **rischi «collegati allo stress lavoro-correlato, ... alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi», «all’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere», «all’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi»**). Provvederanno, inoltre, a supportarli nel loro compito di assicurare l’informazione dei lavoratori della propria scuola, nonché nella definizione di proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 33).